

DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015
54/2015/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ENERGYKA S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 febbraio 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema gnl o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: la Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;

- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione, Ed. 3.1, dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 3 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25085 del 16 settembre 2014), la Energyka S.r.l. (di seguito: il reclamante) contesta l’operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: il gestore), in relazione al trasferimento di titolarità della pratica di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, individuata dal codice di rintracciabilità T0031749;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti al mancato riconoscimento della titolarità della pratica di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 17 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25368 del 17 settembre 2014), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 17 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 1661 del 19 gennaio 2015), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 4 febbraio 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Quadro normativo

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre premettere che le disposizioni dettate dall’Autorità in materia di connessione alla rete non disciplinano la cessione della titolarità di una pratica di connessione;
7. a tale riguardo, il paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione – nella sezione che definisce le “*modalità e le condizioni contrattuali*” adottate dalla medesima Enel Distribuzione per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 del TICA – prevede quanto segue: «*È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l’attivazione dell’impianto di produzione. Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso*

scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e:

- *accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;*
- *accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;*
- *inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte».*

B. Quadro fattuale

8. Con nota del 7 gennaio 2013, reiterata il 28 gennaio 2013, il reclamante, in qualità di cedente, e la società Elettro Va Li Energy S.r.l., in qualità di cessionario, comunicavano al gestore il trasferimento della titolarità della pratica di connessione, identificata dal codice T0029394, alla società Elettro Va Li Energy S.r.l.;
9. con la citata comunicazione di voltura il subentrante forniva al gestore tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto di cui al paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione e, in aggiunta, inviava la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità del sito di produzione;
10. dai documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che il gestore non ha tenuto conto della suddetta comunicazione di voltura, continuando pertanto ad inviare le comunicazioni relative alla suddetta pratica di connessione al reclamante, che, in quanto cedente, non era, però, più titolare della pratica medesima;
11. con nota del 21 febbraio 2013, il gestore continuava a rapportarsi al reclamante, ormai non più titolare della pratica di connessione T0031749, comunicandogli il *“ripristino delle condizioni tecnico-economiche previste dal preventivo Enel-DIS-02/12/2009-0887668 da Voi accettato in data 12/01/2010”*;
12. con nota del 29 maggio 2013, la società Elettro Va Li Energy S.r.l. ribadiva al gestore che la pratica T0031749 *“deve solo essere volturata dalla società Energyka S.r.l. con sede in Roma alla via Grazia Deledda 114 alla società Elettro Va Li Energy S.r.l.”*;
13. in data 29 ottobre 2013, il gestore inviava due distinte comunicazioni e in particolare:
 - a) con nota indirizzata al reclamante e al suo precedente cedente, la Società Immobiliare 2003, faceva presente che, *“essendo decaduta la soluzione da voi richiesta in data 05/09/2012 (Enel-DIS-05/09/2012-1667565), che prevedeva lo spostamento del sito e la divisione in lotto composta da n. 5 impianti, la titolarità della suddetta è ritornata alla società precedente intestataria (Immobiliare 2003 srl)*;
 - b) con nota indirizzata al reclamante e alla società Elettro Va Li Energy S.r.l., informava del mancato accoglimento della voltura, *“in quanto a seguito di*

ulteriori accertamenti la titolarità della pratica non è più nella disponibilità della società Energyka S.r.l.”.

C. Argomentazioni del reclamante

14. Il reclamante contesta il mancato riconoscimento, da parte del gestore, del trasferimento di titolarità della pratica di connessione T0031749 in favore della società Elettro Va Li Energy S.r.l, comunicato il 28 gennaio 2013;
15. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore prenda atto dell'avvenuta voltura e attribuisca la titolarità della pratica di connessione T0031749 in capo alla società Elettro Va Li Energy S.r.l, in conformità alla comunicazione di voltura del 28 gennaio 2013.

D. Argomentazioni del gestore

16. Il gestore ritiene, come già sostenuto nella summenzionata nota del 29 ottobre 2013 inviata al reclamante e alla società Elettro Va Li Energy S.r.l., che la voltura non poteva essere accolta in considerazione del fatto che la società Energyka S.r.l. non era titolare della pratica di connessione T0031749;
17. in particolare, il gestore sostiene che la pratica di connessione T0031749, originariamente ceduta dalla società Immobiliare 2003 all'odierno reclamante, è stata successivamente retrocessa alla società Immobiliare 2003, poiché la comunicazione di trasferimento della sua titolarità era priva dell'attestazione della disponibilità del sito. Pertanto, la successiva voltura effettuata dal reclamante in favore della società Elettro Va Li Energy S.r.l. non poteva essere considerata, in quanto, al momento di tale seconda voltura, la società Energyka S.r.l. non era più titolare della trasferenda pratica di connessione.

E. Valutazione del reclamo

18. La presente controversia riguarda la comunicazione di trasferimento della titolarità della pratica di connessione T0031749, dal reclamante alla società Elettro Va Li Energy S.r.l., trasmessa al gestore in data 28 gennaio 2013, e corredata di tutti gli elementi previsti dal paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione, nonché recante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attestava la disponibilità del sito di produzione;
19. il gestore, pur non avendo nulla da eccepire in merito alla completezza della suddetta dichiarazione, non vi ha dato seguito, continuando ad inviare tutte le comunicazioni relative alla pratica di connessione T0031749 al suo precedente titolare, odierno reclamante;
20. nel periodo di circa nove mesi successivi alla comunicazione di voltura, il gestore non ha mai risposto alle istanze del nuovo titolare della pratica (cfr. lettera della società Elettro Va Li Energy del 29 maggio 2013), né provveduto a comunicare le ragioni alla base del mancato accoglimento della voltura;

21. la motivazione addotta dal gestore soltanto successivamente (con la citata nota del 29 ottobre 2013) non pare idonea a giustificare il comportamento tenuto dopo il 28 gennaio 2013. Infatti, se il gestore avesse preso atto, fin da subito, del trasferimento della titolarità della pratica T0031749, avrebbe dovuto conseguentemente rivolgere alla società Elettro Va Li Energy S.r.l., nuova titolare di detta pratica di connessione, tutte le successive comunicazioni, senza alcuna necessità di verificare la disponibilità del sito di produzione del precedente titolare;
22. alla luce di quanto detto, del tutto inconferenti appaiono, infine, i rilievi del gestore in ordine alla mancata attestazione della disponibilità del sito da parte del reclamante, perché ogni verifica in proposito non avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del reclamante, bensì nei riguardi della società Elettro Va Li Energy S.r.l., legittimamente subentrata al reclamante come titolare della pratica di connessione

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Società Energyka S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione alla pratica di connessione T0031749; pertanto, la relativa dichiarazione di trasferimento della titolarità dal reclamante alla società Elettro Va Li Energy S.r.l. deve essere considerata valida a tutti gli effetti;
2. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.A. di prendere atto, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, del trasferimento di titolarità della suddetta pratica di connessione e, quindi, di ripristinare tutte le condizioni presenti alla data di comunicazione della voltura da parte del reclamante, ai fini del perfezionamento della procedura di connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni